

# Ordinanza del DDPS concernente l'Istituto di medicina aeronautica (OIMA)

512.271.5

del 15 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002)

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione  
e dello sport,*

d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;

visto l'articolo 37 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 1994<sup>1</sup> sul servizio di volo militare (OSVM);

visto l'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>2</sup> sulla navigazione aerea (ONA),

*ordina:*

## **Art. 1**            **Compiti**

<sup>1</sup> L'Istituto di medicina aeronautica (IMA) è un istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche, competente per:

- a. accertare l'idoneità dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria civile (IAP) nonché dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell'esercito (piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione); l'accertamento si fonda sulle istruzioni elaborate dal comandante delle Forze aeree in collaborazione con i pertinenti organi di selezione e con il capo dell'istruzione dell'aviazione;
- b. controllare periodicamente l'idoneità medica al volo dei candidati e del personale aeronavigante dell'esercito;
- c. fornire assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito;
- d. accertare e verificare periodicamente l'idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;
- e. accertare l'idoneità medica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili;
- f. accertare l'idoneità delle persone che si candidano alla professione di istruttore presso le Forze aeree e i gruppi di specialisti;
- g. verificare lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;

RU 2001 2748

<sup>1</sup> RS 512.271

<sup>2</sup> RS 748.01

- h. definire le condizioni di carattere medico per l'ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari;
- i. emanare prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell'esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari;
- j. selezionare i futuri medici aeronautici nonché provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari;
- k. impartire in scuole e corsi l'insegnamento della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito;
- l. trattare le questioni medico-tecniche inerenti all'equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell'esercito;
- m. trattare sul piano scientifico e pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche;
- n. provvedere ai preparativi in vista di una mobilitazione.

<sup>2</sup> L'IMA collabora con il Servizio di soccorso aereo dell'esercito nel settore dell'impiego e dell'istruzione, per l'ottimizzazione della sicurezza di volo e la prevenzione degli incidenti aeronautici nonché in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari. Intrattiene contatti con scuole universitarie e istituti in Svizzera e all'estero.

<sup>3</sup> Gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AMC) conformemente alle pertinenti prescrizioni delle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).

## **Art. 2** Centro medico aeronautico

<sup>1</sup> Le visite e le perizie alle quali l'AMC sottopone i candidati a una licenza di pilota civile e i titolari di una licenza di pilota civile si fondano sulle disposizioni dell'ordinanza del 14 aprile 1999<sup>3</sup> concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL). Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 18 dicembre 1975<sup>4</sup> sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile (OMA).

<sup>2</sup> L'IMA allestisce un elenco dei certificati d'idoneità rilasciati o rifiutati, all'attenzione del medico in capo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); nell'elenco devono figurare i dati personali relativi alle persone esaminate nonché il loro grado d'idoneità.

<sup>3</sup> Alle visite effettuate dai medici di fiducia dell'AMC nonché a eventuali visite speciali ordinate dall'IMA si applicano le tariffe dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> RS 748.222.2

<sup>4</sup> RS 748.222.5

<sup>5</sup> Le tariffe dell'INSAI in vigore possono essere consultate presso l'IMA.

**Art. 3** Subordinazione

<sup>1</sup> L'IMA è subordinato, sul piano organizzativo, al direttore dell'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree (Ufficio federale).

<sup>2</sup> Il medico in capo dell'esercito è competente per le questioni inerenti al servizio sanitario.

<sup>3</sup> Il medico in capo dell'UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la condotta dell'AMC.

**Art. 4** Organizzazione

<sup>1</sup> L'IMA è diretto da un medico in capo.

<sup>2</sup> Consta della Sezione della medicina aeronautica, della Sezione della psicologia aeronautica e del Servizio amministrativo.

<sup>3</sup> L'elenco degli obblighi del medico in capo è definito dal direttore dell'Ufficio federale d'intesa con il medico in capo dell'esercito e, nella misura in cui riguarda questioni inerenti all'aviazione civile, d'intesa con l'UFAC.

**Art. 5** Medici aeronautici della brigata d'aviazione 31

I medici aeronautici incorporati nella brigata d'aviazione 31 sono subordinati tecnicamente al medico in capo dell'IMA.

**Art. 6** Periti

L'IMA può ricorrere a periti.

**Art. 7** Ricusazione

<sup>1</sup> I collaboratori dell'IMA e i periti che, in seguito a un'altra attività, conoscono le persone da visitare possono procedere a una perizia o a un accertamento soltanto se non hanno alcuna prevenzione.

<sup>2</sup> Del rimanente, è applicabile per analogia l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>6</sup> sulla procedura amministrativa, relativo alla ricusazione.

**Art. 8** Dati personali degni di particolare protezione

<sup>1</sup> I dati medici e i dati psicologici rilevati nel quadro dell'attività dell'IMA vengono elaborati dall'IMA; sono conservati in un archivio speciale fintantoché sono permanentemente necessari all'IMA.

<sup>2</sup> Il diritto alla consultazione dei dati medici è retto dall'articolo 148*d* della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> RS 172.021

<sup>7</sup> RS 510.10

<sup>3</sup> Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>8</sup> sulla protezione dei dati.

**Art. 9** Assunzione delle spese mediche

<sup>1</sup> Se l'IMA ordina visite e perizie supplementari per la valutazione dell'idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell'esercito, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.

<sup>2</sup> Le spese per visite e perizie concernenti candidati a licenze civili o titolari di licenze civili sono a carico degli interessati.

**Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

La risoluzione del Dipartimento militare federale del 30 novembre 1970<sup>9</sup> concernente l'Istituto di medicina aeronautica è abrogata.

**Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002

<sup>8</sup> RS 235.1

<sup>9</sup> Non pubblicata nella RU.